



**BANDO TIPO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.**

GAL: TORRE NATISONE GAL

SSL: Strategia di sviluppo locale Torre Natisone GAL "Le Montagne Blu"

Azione: 2.4 Reti rurali plurisettoriali per la definizione dell'offerta turistica

Bando n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

\* \* \* \* \*

## Sommario

Sommario .....	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità .....	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative.....	3
Articolo 3 – Definizioni .....	3
Articolo 4 – Aree di intervento.....	5
Articolo 5 – Strutture competenti.....	6
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili .....	6
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	6
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità .....	6
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .....	9
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno .....	9
Articolo 9 – Costi minimo ammissibile .....	9
Articolo 10 – Interventi ammissibili .....	9
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	10
Articolo 12 – Costi ammissibili .....	11
Articolo 13 – Costi non ammissibili .....	12
CAPO IV: VINCOLI .....	13
Articolo 14 – Impegni essenziali.....	13
Articolo 15 – Impegni accessori .....	13

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	13
Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno.....	13
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	14
Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità.....	15
Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno .....	17
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI .....	18
Articolo 20 – Disposizioni di rinvio .....	18
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	18
Articolo 22 – Informazioni.....	19
ALLEGATI .....	20

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto e finalità

- Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	2.4
Titolo	Reti rurali plurisettoriali per la definizione dell'offerta turistica territoriale

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale “Torre Natisone GAL”, di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

L'obiettivo dell'azione di cui al precedente comma, è la realizzazione di prodotti turistici locali da parte di reti o aggregazioni costituite da operatori appartenenti a settori economici diversi, quali ad esempio operatori dell'accoglienza, dei servizi, del settore primario, secondario e terziario accumunati dall'obiettivo di rendere disponibili ai potenziali visitatori dell'area una serie completa di opportunità legate da un tema principale, con priorità per gli ambiti identificati dal Piano turistico regionale: Enogastronomia, Cultura e città d'arte, Montagna attiva e Rurale slow.

Le reti, le aggregazioni assumono importanza centrale all'interno della Strategia del GAL in quanto destinate alla trasformazione delle risorse esistenti nell'area in prodotto turistico visibile (promozione/comunicazione), usufruibile (materiale possibilità di accedervi previa loro organizzazione/coordinamento e trasformazione in servizi) e accessibile (sotto il profilo della loro acquistabilità anche a distanza – ormai sempre di più per via telematica). Lo scopo è quello di favorire la cooperazione tra gli operatori, migliorarne l'efficienza organizzativa, aumentare la capacità di creare un'offerta turistica locale al fine di migliorare la fruizione del territorio.

### Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

- Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
- L'Allegato A riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

### Articolo 3 – Definizioni

- Ai fini del presente bando si intende per:

- a) “*operazione*”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
- b) “*impresa*”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
- c) “*organismo pagatore*”: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
- d) “*ufficio attuatore*”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
- e) “*responsabile di misura*”: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;
- f) “*Aggregazione multisettoriale locale*” (in breve *Aggregazione*): forma aggregativa intersetoriale, costituita sottoforma di Rete, Polo o sulla base di una scrittura privata nella quale a fronte di un contratto o di un accordo gli operatori privati dell’area si impegnano a collaborare al fine di perseguire obiettivi comuni volti al potenziamento della qualità dell’offerta turistica dell’area. Le aggregazioni che operano con soggettività giuridica (es. Consorzi, cooperative, associazioni) sono beneficiarie dirette del contributo. Le aggregazioni che non operano con soggettività giuridica possono essere previste dalla normativa vigente (es. Reti di imprese, ATI/RTI, ATS) e costituite con atto notarile oppure costituite con scrittura privata non registrata. In entrambi i casi tali aggregazioni nominano un Capofila come interlocutore unico per le finalità del bando.
- g) Reti di impresa: contratto stipulato tra più imprenditori per accrescere individualmente e collettivamente la competitività in base ad un programma di collaborazione e cooperazione di cui alla Legge n. 33/2009 (di conversione del D.L. n. 5/2009), alla Legge n. 134/2012 (di conversione del D.L. n. 83/2012), il D.L. n. 179/2012 e successive modifiche
- h) Polo: Aggregazioni con forme giuridiche previste dal codice civile quali ad esempio società consorziali, consorzi, cooperative, associazioni e altre forme aggregative previste dalla normativa vigente quali raggruppamenti temporanei, ATI/RTI e ATS.
- i) “*Contratto o accordo*”. E’ il documento che regolamenta l’Aggregazione con durata minima coerente con il periodo di stabilità delle operazioni, contenente quali elementi obbligatori: anagrafica dei soggetti coinvolti (denominazione, soggetto referente, indirizzo sede o unità operativa, e-mail, C.F o P.I., tipologia attività svolta, se strutture ricettive numero posti letto), individuazione dell’eventuale soggetto Capofila, obiettivi strategici, modalità concordate per il raggiungimento degli obiettivi, e definizione di un programma comune.
- j) “*Unità operativa*”: luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa del soggetto beneficiario.
- k) “*prodotto turistico locale*”: si intende un prodotto che permette di offrire in modo organizzato la fruizione del territorio attraverso attività e servizi che interessano le risorse turistiche dell’area GAL. Le tipologie di prodotto considerati prioritari dal Piano turistico regionale 2014-2018 della Regione Friuli Venezia Giulia sono Enogastronomia, Montagna attiva, Cultura e Città d’arte e Rurale Slow. In sostanza si tratta della messa a

sistema/organizzazione delle risorse turistiche dell'Area al fine di renderle visibili, fruibili e accessibili.

- I) "Tematismo": Sulla base dello schema della gerarchizzazione prodotti prevista dal Piano Turistico Regionale, verrà data priorità alle Reti o Aggregazioni che punteranno a definire i seguenti ambiti:
- I.1) Enogastronomia. Turismo enogastronomico - *Risorse coinvolte*: Produttori, Cantine, Aziende agricole, Agriturismi e Ristorazione. Connessione tra prodotti e tradizione locale, eventi dedicati alla tradizione vitivinicola e gastronomica locale. *Attività*: visite alla produzione, weekend tematici, degustazioni ed eventi legati alla vendemmia, escursioni gastronomiche, laboratori del gusto, itinerari bike e tour legati all'enogastronomia.
  - I.2) Cultura e città d'arte. *Risorse coinvolte*: Musei, Monumenti, Castelli e residenze, luoghi di culto. *Attività*: Tour tematici, tour tematici narrati, Percorsi culturali in bici, bike tour, tour bambini.
  - I.3) Montagna attiva. *Risorse coinvolte*: Servizi sportivi, noleggi, bike, trekking e avventura, *Attività*: Itinerari per la famiglia, attività rivolte ai più piccoli, esperienze in montagna, turismo outdoor, percorsi escursionistici, bike shuttle, tour e itinerari bike.
  - I.4) Rurale Slow. *Risorse coinvolte*: Agriturismi, B&B, Castelli e residenze, servizi turistici, guide ed istruttori. *Attività*: vacanza a contatto con la natura e con le tradizioni locali, valorizzazione dei siti con la loro storia, tradizioni ed artigianato, valorizzazione delle località a valenza storico-archeologica, itinerari Bike+gusto, Trekking +vino, tour ed escursioni per la famiglia.

#### Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2020	Area interna (S/N)
Attimis	C	N
Cividale del Friuli	C	N
Drenchia	D	N
Faedis	C	N
Grimacco	D	N
Lusevera	D	N
Magnano in Riviera	C	N
Nimis	C	N
Prepotto	C	N
Pulfero	D	N
San Leonardo	D	N
San Pietro al Natisone	C	N
Savogna	D	N
Stregna	D	N



Taipana	D	N
Tarcento	C	N
Torreano	C	N

## Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
  - a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
  - b) l'ufficio attuatore è Torre Natisone Gal.

## Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi **euro 84.263,00** di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 36.334,21, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 47.928,79.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

## CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

### Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiari	Requisiti di ammissibilità
Reti di impresa	<p>a) essere già costituita al momento della presentazione della domanda di sostegno con contratto depositato presso la CCIAA. La Rete e tutte le imprese della Rete devono avere <b>sede legale o unità operativa all'interno dell'area di intervento di cui all'art. 4 (Aree di intervento)</b>;</p> <p>b) composta da un minimo di 8 operatori di cui un'azienda agricola con vendita diretta, uno o più operatori della ricettività turistica per il</p>

	<p>raggiungimento di almeno 20 posti letto ed un operatore dei servizi turistici. Gli operatori con sede o unità operativa nei Comuni di Area D (art. 4 del bando) e nei centri abitati riclassificati in zona C così come individuati dalla DGR 3303 del 31/10/2000 avranno peso uguale a 2 unità;</p> <p>c) i soggetti aderenti sono microimprese e piccole imprese (come definite all'allegato 1 del Reg. UE 702/2014), professionisti (guide, istruttori, accompagnatori etc.), Associazioni, Pro Loco le Fondazioni, aziende del settore primario, secondario e terziario, dei servizi, delle attività ricettive;</p> <p>d) Nel caso di <u>rete contratto</u>, il soggetto Capofila è beneficiario del sostegno, unico responsabile e unico interlocutore per il progetto. Il ruolo di capofila deve essere esplicitato nel contratto di rete o conferito con documento firmato da tutte le imprese appartenenti alla rete.</p>
<p>Poli:</p> <p>Aggregazioni con forme giuridiche previste dal codice civile quali ad esempio società consortili, consorzi, cooperative, associazioni;</p>	<p>a) essere già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il Polo e <b>tutti i suoi componenti devono avere sede legale o unità operativa all'interno dei Comuni dell'area di intervento prevista dall'art. 4</b> (Aree di intervento);</p> <p>b) composta da un minimo di 8 soggetti di cui un'azienda agricola con vendita diretta, uno o più operatori della ricettività turistica per il raggiungimento di almeno 20 posti letto ed un operatore dei servizi turistici. Gli operatori con sede o unità operativa nei Comuni di Area D (art. 4 del bando) e nei centri abitati riclassificati in zona C così come individuati dalla DGR 3303 del 31/10/2000 avranno peso uguale a 2 unità;</p> <p>c) essere registrato presso l'Agenzia delle entrate al momento della presentazione della domanda;</p> <p>d) i soggetti aderenti sono microimprese e piccole imprese (come definite all'allegato 1 del Reg. UE 702/2014), professionisti (guide, istruttori, accompagnatori etc.), Associazioni, Pro Loco le Fondazioni, aziende del settore primario, secondario e terziario, dei servizi, delle attività ricettive e le persone fisiche per le attività ricettive non professionali;</p>

<p>Poli:</p> <p>Soggetto Capofila per altre forme aggregative previste dalla normativa vigente quali raggruppamenti temporanei, ATI/RTI e ATS.</p>	<p>a) essere già costituita al momento della presentazione della domanda di sostegno. <b>Tutti i suoi componenti devono avere sede legale o unità operativa all'interno dei Comuni dell'area di intervento prevista dall'art. 4 (Aree di intervento).</b> Nel caso di operatori della ricettività non professionale, con struttura ricettiva ubicata in uno dei Comuni dell'area di intervento;</p>
<p>Soggetto capofila per aggregazione multisettoriale locale costituita sulla base di scrittura privata non registrata.</p>	<p>b) composta da un minimo di 8 soggetti di cui un'azienda agricola con vendita diretta, uno o più operatori della ricettività turistica per il raggiungimento di almeno 20 posti letto ed un operatore dei servizi turistici. Gli operatori con sede o unità operativa nei Comuni di Area D (art. 4 del bando) e nei centri abitati riclassificati in zona C così come individuati dalla DGR 3303 del 31/10/2000 avranno peso uguale a 2 unità;</p> <p>c) Rappresentata da un soggetto capofila, <b>che figurerà quale beneficiario del sostegno, unico responsabile e unico interlocutore per il progetto il cui ruolo, se non già previsto nel contratto, deve essere conferito con atto sottoscritto da tutti i soggetti appartenenti all'Aggregazione;</b></p> <p>d) i soggetti aderenti sono microimprese e piccole imprese (come definite all'allegato 1 del Reg. UE 702/2014), professionisti (guide, istruttori, accompagnatori etc.), Associazioni, Pro Loco le Fondazioni, aziende del settore primario, secondario e terziario, dei servizi, delle attività ricettive e le persone fisiche per le attività ricettive non professionali;</p>
<p><b>I soggetti che aderiscono all'Aggregazione turistica non possono essere fornitori della stessa rispetto agli interventi previsti dal progetto presentato</b></p>	

- I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.

## CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

### Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

- Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni
Reti di impresa, Poli e Soggetto Capofila in caso di altre forme aggregative	"Regime de minimis", alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	80%	L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

- Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.
- Le aziende agricole ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora Capofila dell'Aggregazione, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici del sostegno.

### Articolo 9 – Costi minimo ammissibile

- Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 10.000,00.
- Il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 45.000,00.

### Articolo 10 – Interventi ammissibili

- Sono ammissibili al sostegno gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, prevedono:

Interventi	Beneficiari
Adeguamento degli immobili destinati alla sede della rete o aggregazione e acquisto	Reti di impresa, Poli; Soggetto Capofila in caso di altre forme aggregative



attrezzature e arredi al fine del miglioramento dell'efficienza organizzativa delle stesse.	
Individuazione, organizzazione e trasformazione delle risorse dell'Area in prodotto turistico, promozione del prodotto turistico. Realizzazione del sito di rete, produzione e diffusione di materiale promozionale, organizzazione/partecipazione a fiere, workshop funzionali alla promozione del prodotto turistico.	

## Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

### 1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

<i>Interventi</i>	<i>Requisiti di ammissibilità</i>
Adeguamento degli immobili destinati alla sede della rete o aggregazione e acquisto attrezzatura e arredi al fine del miglioramento dell'efficienza organizzativa delle stesse.	L'intervento è ammissibile nel limite massimo del 40% dell'investimento complessivo e deve riguardare locali ad esclusivo utilizzo della rete o aggregazione e per i quali deve essere dimostrata la disponibilità giuridica.
Individuazione, organizzazione e trasformazione delle risorse dell'Area in prodotto turistico, promozione del prodotto turistico. Realizzazione del sito di rete, produzione e diffusione di materiale promozionale, organizzazione/partecipazione a fiere, workshop funzionali alla promozione del prodotto turistico.	Sono ammissibili gli interventi, che sulla base di un programma coerente con gli obiettivi da raggiungere, sono volti alla definizione del prodotto turistico e alla sua promozione

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale, come da dichiarazione di assenso da allegare alla domanda (Allegato D).

## Articolo 12 – Costi ammissibili

- I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato A).
- I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
Adeguamento degli immobili destinati alla sede della rete o aggregazione e acquisto attrezzatura e arredi al fine del miglioramento dell'efficienza organizzativa delle stesse.	<p>a) Investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili;</li> <li>a.2) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi, funzionali allo svolgimento dell'attività di rete, fino a copertura del valore di mercato del bene;</li> <li>a.3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a.1) e a.2).</li> <li>a.4) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.</li> </ul> <p>b) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a) non superiore al 50% dell'aiuto concesso sugli investimenti, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3;</p>

	<p>c) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;</p>
<p>Individuazione, organizzazione e trasformazione delle risorse dell'Area in prodotto turistico, promozione del prodotto turistico. Realizzazione del sito di rete, produzione e diffusione di materiale promozionale, organizzazione/partecipazione a fiere, workshop funzionali alla promozione del prodotto turistico.</p>	<p>d) attività di riconoscimento, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediatici;</p> <p>e) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;</p> <p>f) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali;</p> <p>g) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori;</p> <p>h) realizzazione o aggiornamento del sito web della rete/aggregazione;</p> <p>i) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere d), e), f) ed g), entro il limite del 10%;</p> <p>l) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;</p>

### Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato A).
2. Non sono ammissibili le spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte della rete, del polo, dell'aggregazione o da soggetti detenuti e controllati da soggetti partner.

## CAPO IV: VINCOLI

### Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.
4. Il beneficiario si impegna ad inserire il prodotto turistico nel Portale di cui all’azione 2.5 della Strategia di Sviluppo Locale del GAL e nel Portale turistico regionale sia direttamente sia attraverso eventuali siti di rete che dovranno essere adeguatamente linkati ai portali citati.

### Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.
4. Il beneficiario è tenuto a comunicare eventuali modifiche rispetto alla composizione della Rete/Aggregazione turistica, fermi restando i requisiti di cui all’art. 7 *Beneficiari e requisiti di ammissibilità*.

## CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

### Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), [www.sian.it](http://www.sian.it), corredata della documentazione di cui all’articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all’art. 22 del presente bando.

3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC all'indirizzo [torrenatisonegal@pec.it](mailto:torrenatisonegal@pec.it).
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

#### Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
  - a) documentazione necessaria prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato A) del presente Bando;
  - b) piano aziendale redatto secondo l'Allegato B, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
  - c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
  - d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
    - d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato A) (da allegare qualora già disponibile), oppure;
    - d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
  - e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato) o, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente»;
  - f) dichiarazione sugli aiuti de minimis percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C);
  - g) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
  - h) In caso di interventi su immobili di cui non si detiene la piena proprietà, dichiarazione in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto ed alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);
  - i) Contratto di rete di impresa, atto costitutivo o scrittura privata nel caso di Aggregazione così come definito dall'art. 3 comma 1 del bando dai quali siano evidenti i requisiti così come definiti dal medesimo articolo.

## Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Subcriterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo
a) Tipologia della forma aggregativa	Reti di impresa costituite ai sensi della L. 33/2009 o della L.R. 4/2013-	10	NO	10
	Poli (aggregazioni con forme giuridiche previste dal codice civile quali ad esempio società consorzi, consorzi, cooperative, associazioni e altre forme aggregative previste dalla normativa vigente quali raggruppamenti temporanei, ATS, ATI ecc.)	8		
	Altre forme aggregative sulla base di scrittura privata	5		
b) Articolazione della forma aggregativa	Numero operatori aderenti all’Aggregazione da 9 a 10 <sup>1</sup>	6	NO	10
	Numero operatori aderenti all’Aggregazione da 11 a 15 <sup>1</sup>	8		
	Numero operatori aderenti all’Aggregazione oltre 15 <sup>1</sup>	10		
	Presenza in Aggregazione di uno o più operatori del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (Dpreg 400/2002 Capo III)	5	SI	5
	Presenza in Aggregazione di uno o più operatori con attività di noleggio attrezzatura o servizio di noleggio auto con conducente in coerenza con il prodotto turistico di rete	7	SI	7
	Strutture ricettive professionali aderenti all’Aggregazione da 2 a 4	4	NO	6
	Strutture ricettive professionali aderenti all’Aggregazione oltre 4	6		

	Strutture ricettive non professionali aderenti all'Aggregazione da 2 a 6	3	NO	5
	Strutture ricettive non professionali aderenti all'Aggregazione oltre 6	5		
	Numero operatori della ristorazione, compresi gli Agriturismi, da 2 a 4	4	NO	6
	Numero operatori della ristorazione, compresi gli Agriturismi oltre 4	6		
	Numero dei posti letto complessivi dell'aggregazione da 21 a 30	4	NO	8
	Numero dei posti letto complessivi dell'aggregazione da 31 a 40	6		
	Numero dei posti letto complessivi dell'aggregazione oltre i 40	8		
	Numero di aziende agricole con vendita diretta presenti in aggregazione (verrà assegnato un punto per ogni azienda agricola con vendita diretta fino ad un massimo di 5 punti con esclusione della prima in quanto requisito minimo)	1	SI	5
	Collaborazioni attivate con Ufficio di Informazione e accoglienza turistica del territorio (Ufficio I.A.T.) al fine della promozione/diffusione dei servizi turistici dell'Aggregazione. <sup>2</sup>	6	SI	6
c) Tematismo del prodotto di Rete/Aggregazione	Enogastronomia; Cultura e Città d'Arte; Montagna attiva; Rurale Slow <sup>3</sup>	6	SI	6
d) Area di intervento, localizzazione operatori	Operatori con sede o unità operativa in area D (2 punti per operatore fino ad un massimo di 10 punti)	2	SI	10
	Operatori con sede o unità operativa in area C (1 punti per operatore fino ad un massimo di 6 punti)	1	SI	6
e) Durata del contratto di rete/agggregazione	Il contratto ha durata superiore di almeno 8 anni dalla data di pubblicazione del presente bando	5	NO	10
	Il contratto ha durata superiore di almeno 10 anni dalla data di	10		

pubblicazione del presente bando

<sup>1</sup> il punteggio viene assegnato in base al numero degli operatori appartenenti all'Aggregazione al momento della presentazione della domanda di sostegno. Gli operatori con sede o unità operativa nei Comuni di Area D (art. 4 del bando) o nei Centri abitati riclassificati in zona C (DGR 3303 del 31/10/2000) avranno peso uguale a 2 unità.

<sup>2</sup> il punteggio viene assegnato alle Aggregazioni che hanno attivato collaborazioni con un Ufficio IAT del Territorio. Le attività dovranno essere regolamentate nel contratto di aggregazione oppure attraverso un apposito accordo stipulato tra Aggregazione e Ufficio IAT. Tale accordo dovrà essere allegato alla domanda di sostegno.

<sup>3</sup> Il punteggio viene assegnato se il tematismo è chiaramente identificabile dalla documentazione di progetto.

2. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) *Punteggio a) Tipologia della forma aggregativa:* Contratto di Rete/Polo/Aggregazione con allegati i documenti di identità dei soggetti aderenti;
  - b) *Punteggio b) Articolazione della forma aggregativa- Numero di posti letto:* Copia della segnalazione di inizio attività depositata presso il SUAP (o eventuale comunicazione di variante dalla quale si evinca il numero posti letto della struttura).
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
  - a) Progetti che prevedono l'attivazione di un sistema di prenotazione e vendita on line dei servizi turistici dell'Aggregazione;
  - b) all'aggregazione è costituita sotto forma di rete soggetto;
  - b) all'aggregazione/Rete con maggior numero di soggetti aderenti;

#### Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato A) con esito favorevole.
4. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
5. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:

- a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
- b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
- c) rinunciare al sostegno.
- d) Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- e) Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

## CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4” approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

### Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all’articolo 21 si dà l’informatica sul trattamento dei dati personali prevista dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.



## Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste a Torre Natisone GAL, Via Frangipane, n. 3 Cap 33017, comune di Tarcento, prov. di Udine (UD), telefono 0432 793295, email [torrenatisonegal@gmail.com](mailto:torrenatisonegal@gmail.com), PEC [torrenatisonegal@pec.it](mailto:torrenatisonegal@pec.it).
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: <https://torrenatisonegal.com/>



## ALLEGATI

Allegato A – Disposizioni attuative

Allegato B – Piano aziendale

Allegato C – Dichiarazione De minimis

Allegato D – Dichiarazione assenso migliorie su beni immobili